

Ripiano del disavanzo, le regole Covid non si applicano al riaccertamento straordinario dei residui

Giovedì 02/7/2020 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

Ripiano del disavanzo, le regole Covid non si applicano al riaccertamento straordinario dei residui

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

In breve

Il chiarimento arriva dalla Commissione Arconet che detta le istruzioni operative per applicare correttamente la novità del decreto «Cura Italia»

La norma del DI 18/2020 sui benefici derivanti dal maggior ripiano del disavanzo non è applicabile al riaccertamento straordinario dei residui. L'importante chiarimento, utile a responsabili finanziari e revisori, arriva dalla Commissione Arconet, [con la **Faq n. 40 del 1° luglio**](#), che detta le istruzioni operative per applicare correttamente la novità del decreto «Cura Italia» (dall'[articolo 111, comma 4-bis, del DI 18/2020](#)).

La disposizione, inserita fra le misure post Covid-19, prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli

esercizi successivi».

Nello specifico, con il quesito si chiede se il «disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio» deve intendersi riferito solo a quello determinato nell'esercizio precedente oppure a quello complessivamente determinato, con riferimento anche a tutti gli esercizi precedenti considerati nel piano del rientro.

La legge, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio, spiega la Commissione, indica l'importo coperto nel corso dell'esercizio precedente, al fine di consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione o della sua variazione, di applicare a titolo «Ripiano disavanzo» un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.

[Leggi l'articolo completo sul sito de Il Sole 24 ORE](#)